



**LA GESTIONE DEI
LAVORATORI E
VOLONTARI
SPORTIVI**



Testi a cura
della dott.ssa

Antonella Lizza

21-3-2024



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA PARALIMPICA
riconosciuto dal
**COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO**



ASSOCIAZIONE DI CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

SOMMARIO

Glossario	03
L'inquadramento normativo del lavoratore sportivo	06
L'inquadramento normativo del tesseramento	07
Lavoratore sportivo - tipologie di contratto	08
Fasce di reddito e aliquote contributive	09
Lavoratore sportivo - rimborsi	10
La gestione dei premi sportivi	11
Ingaggio del co.co.co. sportivo	12
Adempimenti RASD co.co.co sportivo	13
Adempimenti e scadenze contributive e fiscali CO.CO.CO. sportivo	14
Eventuale documentazione a firma del lavoratore co.co.co. sportivo	17
Ingaggio del lavoratore autonomo - p.iva	18
Adempimenti e scadenze contributive e fiscali autonomo - p.iva	19
Eventuale documentazione a firma del lavoratore autonomo - p.iva	20
L'inquadramento normativo del volontario sportivo	21
Ingaggio del volontario sportivo	22
Volontario sportivo - rimborsi	23
Eventuale documentazione a firma del volontario sportivo	24
Adempimenti per la sicurezza sul lavoro	25

Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD)

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro (in acronimo RASD), è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici. È l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve essere iscritto, per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport e per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica, ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo.

Federazione Sportiva Nazionale

L'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini.

Sport Olimpico

La disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici.

Enti sportivi dilettantistici

Gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate dall'art.6, d.lgs. 36/2021. Possono essere iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, co. 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitino, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Ente di Promozione Sportiva

Gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche.

Sport

Qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Organismo sportivo

Sono Organismi sportivi la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, e l'Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP"), e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico.

Disciplina Sportiva Associata

L'organizzazione sportiva nazionale priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale.

Pratica Sportiva per tutti

L'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità.

UNILAV - Comunicazione obbligatoria Unificata Lavoro

Il modello UNILAV serve per adempiere all'obbligo – da parte del datore di lavoro – di comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione di un lavoratore o l'avvio di un rapporto di lavoro parasubordinato (co.co.co.).

Le comunicazioni vanno fatte anche in caso di cessazione, trasformazione e proroga di un rapporto di lavoro sportivo, qualunque sia l'importo riconosciuto.

Sul RASD è prevista apposita sezione per adempiere a tale obbligo, entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Unilav-Sport è un modello alternativo alla comunicazione effettuata attraverso il Registro RAS, con il quale l'ente sportivo dilettantistico assolve agli obblighi di comunicazione utilizzando l'applicativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su servizi.lavoro.gov.it.

LUL - Libro Unico del Lavoro

Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto – in alternativa alle vie ordinarie – in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

L'iscrizione del libro unico del lavoro, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Questa modalità di tenuta tramite RASD è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail.

I dettagli della disciplina della tenuta del Libro Unico del Lavoro saranno chiariti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 28, c. 4 del d.lgs. n. 36/2021.

UNIEMENS

Comunicazione obbligatoria dei dati retributivi e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi INPS. Il flusso Uniemens deve essere inviato all'INPS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (es. per i compensi pagati a gennaio l'Uniemens va inviato entro il 28 febbraio).

Con l'UNIEMENS l'INPS viene a conoscenza dei nominativi dei singoli collaboratori individuando per ciascuno di essi l'ammontare dei contributi agli stessi spettanti.

Sul RASD è attualmente disponibile la sezione Uniemens che consente l'elaborazione dei dati generando un file XML per ogni mese di competenza per quanto riguarda i co.co.co. sportivi.

Tale file può essere inviato da un soggetto abilitato che può essere lo stesso Ente sportivo (ASD/SSD/Organismo) oppure un professionista quale commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, avvocato oppure una associazione di categoria.

E' necessario che il file sia validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e successivamente caricato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

Sostituto d'imposta

“E' definito sostituto d'imposta chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto” (art. 1 DPR n. 600/73).

Il sostituto d'imposta è una figura che sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con gli enti di riscossione per il pagamento delle tasse e dei contributi. Il sostituto d'imposta sostituisce lo Stato nell'operazione di riscossione dei tributi.

Il datore di lavoro sportivo funge da sostituto di imposta trattenendo la quota di 1/3 del contributo INPS a carico del lavoratore co.co.co. sportivo e pagandola direttamente tramite F24 ; inoltre applicando le ritenute di acconto IRPEF al compenso del lavoratore anticipandone a suo nome il versamento.

Modello 770

Con il modello 770 i sostituti di imposta devono comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno precedente ed i relativi versamenti e le compensazioni effettuate, come anche il riepilogo dei crediti. Il modello serve per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate sia sui Redditi di lavoro dipendente ed assimilati (co.co.co.) sia sui Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il termine per l'adempimento è entro il 31 ottobre dell'anno successivo al periodo di riferimento (esempio entro 31 ottobre 2024 va trasmesso il 770 relativo ai compensi erogati nel 2023).

CU - la Certificazione Unica

La Certificazione Unica (CU) è utilizzata dai sostituti d'imposta (datori) per certificare i redditi da lavoro di ogni tipo (dipendente e assimilati, autonomo o provvigioni) ed i redditi diversi per il periodo di imposta dell'anno precedente. Questo modello certifica i compensi corrisposti, gli eventuali dati dei contributi previdenziali e assistenziali, le eventuali ritenute operate.

Viene trasmessa per mail o consegnata ai lavoratori sia dipendenti sia co.co.co. che autonomi entro il 16 marzo.

Inoltre viene trasmessa per via telematica alla Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (es. il 18 marzo 2024 va trasmessa la CU relativa ai compensi erogati nel 2023, spostata al 18 perché il 16 cade di sabato) nel caso di dipendenti e assimilati (co.co.co. sportivi) ed entro il 31 ottobre nel caso di lavoratori autonomi.

F24

L'F24 racchiude in sé l'ammontare complessivo dei contributi da versare all'INPS riferiti a tutti i collaboratori che nel mese precedente hanno percepito compensi eccedenti i 5.000 euro.

Per i co.co.co. sportivi viene generato automaticamente dal RASD nella sezione “Compensi”; attenzione il modulo generato va completato con il numero identificativo della sede INPS di competenza territoriale e con il numero matricola del datore (codice avviamento postale e città dove ha sede l'Ente sportivo).

Modello Unico - 740

Dichiarazione dei redditi che spetta al lavoratore sportivo con redditi di lavoro autonomo con partita IVA. Va presentato dal lavoratore all'Agenzia delle Entrate per via telematica tramite i servizi on line o tramite un intermediario abilitato entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento (esempio redditi 2023 si fa il 740 a novembre 2024). Include tutti i redditi, per esempio altro lavoro non sportivo, proprietà immobiliari ecc.

Modello 730

Dichiarazione dei redditi che spetta al lavoratore che gode di redditi di lavoro dipendente o assimilato (co.co.co.), e di lavoro occasionale senza partita IVA.

Se si ha un solo datore di lavoro, e quindi una unica C.U., non è necessario fare il mod. 730, a meno che non si debbano pagare altre tasse o non si chieda un rimborso per detrazioni.

In merito al lavoro sportivo nell'area dilettantistica, non sono considerati come base imponibile i redditi fino a 15.000 euro annui. Lo stesso limite deve essere preso in considerazione per gli atleti professionisti con età inferiore a 23 anni.

Imponibile

Quota del reddito sulla quale si calcola il contributo INPS (imponibile previdenziale), oppure la tassazione IRPEF da applicare (imponibile Irpef).

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL LAVORATORE SPORTIVO



art. 25 D.lgs. 36/2021

definizione

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il mansionario

Un primo mansionario - che estende la portata del lavoro sportivo oltre le figure tecniche tipiche individuate dal Legislatore, ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara - è stato approvato il 21 febbraio 2024 con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

Si tratta di mansioni individuate come necessarie allo svolgimento delle singole discipline sportive, che devono essere collegate alla attività istituzionale del sodalizio, pertanto, eventuali collaborazioni attivate con questi tesserati devono avere rispondenza con le specifiche figure individuate in base alla Federazione di riferimento (esempio se il sodalizio pratica nuoto può considerare lavoratori sportivi solo le figure ulteriori indicate dalla FIN in base al suo regolamento). E' possibile scaricare il testo integrale pubblicato il 21 febbraio 2024 [qui](#).

Gli elementi essenziali

Mansione/qualifica

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara oltre alle altre figure incluse nel mansionario.

Tesseramento

L'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e la persona fisica che con esso diventa soggetto dell'ordinamento sportivo.

Datore

- Enti sportivi dilettantistici
- Organismi Sportivi
- CONI, Sport e Salute, CIP
- Tesserati (es. istruttore pagato direttamente da un tesserato)

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL TESSERAMENTO



art. 15 D.lgs. 36/2021

definizione

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato) per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.



art. 2 Regolamento RASD

definizione

Con "tesseramento" si intende l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e la persona fisica che con esso diventa soggetto dell'ordinamento sportivo e acquisisce la qualifica prevista dall'Organismo sportivo (c.d. tesserati). Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall'Organismo sportivo ovvero direttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione dell'ente sportivo dilettantistico. Il tesseramento, quando avviene attraverso l'iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 (dodici) mesi. L'identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia. Nell'Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell'applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.



Nel caso dei lavoratori sportivi co.co.co. non è possibile registrare l'inizio rapporto di lavoro sul RASD (sezione Unilav) in assenza di un loro preventivo tesseramento con una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di promozione Sportiva.

LAVORATORE SPORTIVO

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

Il lavoratore sportivo può essere inquadrato come:



**Può anche essere un
PRESTATORE OCCASIONALE**

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Si considera **prestatore di lavoro occasionale**, ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 50/2017, chi opera in modo occasionale sotto la guida e il coordinamento di uno specifico committente.

Si considera **collaborazione autonoma occasionale**, ai sensi dell'art. 2222 del c.c., il lavoro svolto in modo non continuativo e senza vincolo di subordinazione. Se il reddito prodotto supera 5000 euro annuali è obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare i contributi (1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore nella misura complessiva del 33,72% oppure del 24% se il lavoratore è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria o è pensionato).

L'IRPEF è dovuta su tutto il compenso nella misura del 20% come ritenuta alla fonte. Se la stessa persona ha sia redditi sportivi come autonomo occasionale che come co.co.co. i due redditi si sommano ai fini del calcolo delle fasce di esenzione dei 5000 euro per i contributi INPS.

La figura particolare del CO.CO.CO. GESTIONALE

Il co.co.co. gestionale segue le regole ordinarie per quanto riguarda i generali aspetti giuslavoristici e fiscali. Gli adempimenti (comunicazione di inizio rapporto; elaborazione b. paga/cedolino; assicurazione INAIL; adempimenti sicurezza sul lavoro 81/2008) devono essere demandati ad un professionista abilitato. Pur rimanendo fuori per molti aspetti dal perimetro normativo del lavoro sportivo, al CO.CO.CO. gestionale si applicano le stesse fasce di esenzione previste per i co.co.co. sportivi e le stesse aliquote INPS in gestione separata. Non applicabile ai soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2023

FASCE DI REDDITO

Da 0 fino a 5.000 euro	Reddito esente da IRPEF e INPS
sopra i 5.000 e fino a 15.000 euro	Reddito soggetto a solo contributo INPS
Oltre i 15.000 euro	Reddito soggetto a contributo INPS e regime IRPEF

INPS

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

“ Art. 35 comma 1
 I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. Si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.166.

D.Lgs. 36/2021

TIPOLOGIA CONTRATTO	*FONDO PENSIONE	ONERI ASSISTENZIALI	FONDO PENSIONE PER CHI HA GIA' ALTRI VERSAMENTI
CO.CO.CO SPORTIVO	25%	2,03%	24%
AUTONOMO P. IVA	25%	1,23%	24%
CO.CO.CO AMM. GESTIONALE	25%	2.03%	24%

*Fino al 31 dicembre 2027 la quota contributiva del 25% si calcola sulla metà del reddito imponibile

LAVORATORE SPORTIVO

RIMBORSI



Il rimborso spesa documentato non viene considerato reddito, per questo può essere riconosciuto sia al lavoratore retribuito sia al volontario, purché si rispettino precise condizioni.

Le spese devono essere riferite ad "attività autorizzate", ovvero lo spostamento fuori dal comune deve avvenire su autorizzazione e/o richiesta del sodalizio e deve avere finalità legate alle attività sportive, didattiche e formative dello stesso.

Spese documentate



Possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro del percipiente.

Il rimborso documentato è detto anche "a piè di lista", ovvero consegnando le fatture, ricevute e altre quietanze fiscali relative a viaggi, alberghi, vitto (es. ricevuta autostrada, biglietto treno, fattura albergo, ricevuta fiscale ristorante).

Rimborso chilometrico



Per il rimborso chilometrico in caso di uso di auto propria (sempre per località fuori dal territorio comunale di residenza) si deve fare riferimento alle regole sono esplicitate nella Circolare del 23/12/1997 n. 326 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III.

Si tratta di una indennità per chilometro percorso fissata in apposite tabelle ACI che tiene conto della distanza effettiva e del tipo di automezzo usato. Il tragitto si calcola dalla località in cui si trova la sede di lavoro alla località - fuori da comune - da raggiungere.

Non è oggetto di rimborso il percorso che il collaboratore compie per raggiungere la sede di lavoro, anche se tale sede è fuori dal suo comune di residenza. Eventuale indennità data per questo motivo si considera, quindi, parte integrante del reddito.

LA GESTIONE DEI PREMI SPORTIVI



art. 36 c.6 quater D.lgs. 36/2021

definizione

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi.



I premi non costituiscono reddito, ma sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo di imposta 📢

Chi può percepire un premio sportivo?

I premi sportivi possono essere erogati ad atleti e tecnici indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione, gratuita od onerosa, che hanno con l'erogante, siano essi co.co.co sportivi, autonomi con partita IVA o volontari.



Il testo del DL n. 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 30 /12/2023, - così detto Decreto Mille Proroghe - coordinato con la Legge di conversione 23/2/2024 n. 18 in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2024 stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore della Legge (1/3/2024) e fino al 31/12/2024 **non si applica la ritenuta del 20% ai premi sportivi inferiori ai 300 euro erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici.**

La somma di più premi va calcolata facendo riferimento al singolo percettore rispetto al singolo erogatore.

E' consigliabile che il percettore del premio rilasci una autocertificazione attestante che ha diritto all'esenzione dalla ritenuta in quanto con il pagamento del premio non supera il suddetto limite di 300 euro nel periodo citato.


Componenti delle squadre nazionali di disciplina

Non va inteso come una esclusione del premio nei confronti di atleti e tecnici di sport individuali, ritenendo che il concetto di squadra in questo caso afferisca al più generico concetto di team, club sportivo, atleti e tecnici tesserati con lo stesso ente sportivo (tipico esempio sono i singoli atleti che gareggiano in una maratona rappresentando lo stesso sodalizio, ovvero tesserati con lo stesso).

Manifestazioni nazionali e internazionali

Si ritiene debba essere qualificato in base ai regolamenti di disciplina dell'organismo sportivo nazionale organizzante; ovvero non solo campionato nazionale ma ogni competizione ed evento affine di rilevanza nazionale inclusi eventuali gironi e gare di qualifica che rappresentino una selezione nazionale. Questo criterio venne adottato già nel periodo della emergenza Covid_19 per selezionare i contesti e gli atleti agonisti che avevano possibilità di allenarsi a porte chiuse, previa presentazione dei requisiti medici e tecnici richieste e adozione delle varie misure di sicurezza.

INGAGGIO DEL CO.CO.CO. SPORTIVO



SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

Farsi assistere da un professionista o assicurarsi di utilizzare un modello contrattuale idoneo. ACSI lo fornisce a tutti i propri affiliati, scaricabile dalla [piattaforma](#). E' possibile "certificare" i contratti che superano le 24 ore settimanali (art.25, comma 3, D.Lgs 36/2021).

1

2

TESSERAMENTO

Con il tesseramento ad ACSI si ottiene anche una copertura assicurativa, che sostituisce l'assicurazione INAIL obbligatoria in caso di co.co.co.

3

CERTIFICATO MEDICO

Certificato medico sportivo (agonistico o non agonistico dipende dalla effettiva attività svolta).

VERIFICA IDONEITA'

5


4

Controllare idoneità certificazione per mansione (es. istruttore controllare Tesserino Tecnico e disciplina che insegna).

EVENTUALI: CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA E AUTORIZZAZIONI

- **Certificato antipedofilia:** nel caso di lavoro a contatto diretto e continuativo con soggetti minori.
- **Autorizzazione (o documentazione del silenzio assenso)** nel caso il collaboratore retribuito sia dipendente della P.A.: (criteri per l'autorizzazione nel decreto 10/11/2023 pubblicato nella G.U. n. 296 del 20/12/2023). Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
- **Autorizzazione nel caso il collaboratore retribuito sia un militare:** esercito, marina militare, aeronautica militare. E' stata emanata una specifica circolare il 22/12/2023 dove vengono espressamente considerati incompatibili con il servizio: il contratto di lavoro subordinato, il co.co.co. superiore alle 24 ore e l'apertura della partita iva. Il sodalizio entro 15 giorni dall'erogazione di ogni singolo compenso deve inviare apposita comunicazione al Comando di Corpo del militare interessato tramite PEC, indicando il compenso lordo e netto, l'anno di liquidazione, la tipologia di pagamento (parziale o saldo), il totale lordo progressivo (ovvero il totale dei pagamenti effettuati alla data della comunicazione).

ADEMPIMENTI RASD* CO.CO.CO. SPORTIVO



*in alternativa è possibile rivolgersi ad un professionista e procedere per le vie ordinarie

CONSULTA IL VADEMECUM PUBBLICATO DA SPORT E SALUTE

COMUNICAZIONE DI INIZIO RAPPORTO

Entro il 30 del mese successivo alla data di inizio citata nel contratto (sezione UNILAV del RASD) anche per contratti sotto 5.000 euro annui.

1

INSERIMENTO COMPENSI

Inserimento dei compensi corrisposti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'effettivo pagamento (inserire importo e data effettiva del pagamento che deve essere pagato con bonifico o altri mezzi tracciabili) (sezione Compensi del RASD).

2

F24

3

Elaborazione automatica del F24 per il pagamento degli eventuali contributi INPS dovuti per redditi annui superiori a 5.000 euro. Il modulo deve essere completato con i dati relativi alla sede INPS di appartenenza e matricola del sodalizio (sezione Compensi del RASD).

UNIEMENS

5

4

Elaborazione e invio comunicazioni mensili UNIEMENS per compensi superiori a 5.000 euro annui entro l'ultimo giorno del mese successivo al pagamento effettuato (sezione UNIEMENS del RASD + supporto professionista abilitato).

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Elaborazione e invio LUL Entro il 30 giorni dalla fine dell'anno solare.

N.B: Rinviata la scadenza del 30 gennaio 2024 per invio del LUL relativo ai compensi dell'anno 2023. Si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall'art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL (ISTITUTO NAZIONALE DEL LAVORO—CIRCOLARE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2024).

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRIBUTIVE E FISCALI CO.CO.CO. SPORTIVO

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI

All'atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Il datore deve applicare le eventuali ritenute Inps sulla parte eccedente i 5000 euro e Irpef sulla parte eccedente i 15000 euro.

INPS

Se il lavoratore supera i 5000 euro annui, si applica contributo INPS sulla parte eccedente. Il contributo è 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore.

Il contributo INPS calcolato su quota reddito eccedente 5000 euro è pari al 25% + 2,03% di oneri assistenziali (con questo versamento viene garantita la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale; disoccupazione) per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie il contributo è del 24%.

Il contributo INPS del 25% (o 24%) da versare si calcola sul 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 (non si riduce il 2,03% di oneri assistenziali). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

I contributi vanno versati alla Gestione Separata dell'INPS.

Il lavoratore può aprire direttamente con SPID la propria posizione come autonomo co.co.co. Gestione Separata direttamente sul sito dell'INPS.

Il datore trattiene tutto l'importo e si occupa del pagamento tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo all'effettivo pagamento.

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRIBUTIVE E FISCALI CO.CO.CO. SPORTIVO

IRPEF

Se il lavoratore supera 15.000 euro annui, si applica la tassazione IRPEF secondo gli scaglioni ordinari e con le addizionali regionali e provinciali previste.

La quota eccedente 15.000 euro è soggetta a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate dal sodalizio (in qualità di committente/sostituto d'imposta), entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso sempre con F24.

Superando 15.000 euro inoltre è obbligatorio fare il cedolino paga, mentre sotto tale importo c'è esonero (questa funzionalità non è attiva tramite registro RASD).

UNIMIENS

Invio dei flussi UNIMIENS l'ultimo giorno del mese successivo agli effettivi pagamenti per i compensi che superano 5.000 euro annui (circolare INPS n. 88 del 31/10/23).

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Elaborazione del Libro Unico Lavoro (LUL) entro il 30 di gennaio in relazione ai pagamenti effettuati nell'anno precedente.

DICHIARAZIONE C.U.

Il sodalizio, in qualità di sostituto di imposta, rilascia al lavoratore e trasmette alla Agenzia delle Entrate il modello C.U. entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello per cui si presenta tale dichiarazione dei redditi erogati; termine che è prorogato al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730. Tale adempimento deve essere affidato a professionista abilitato.

DICHIARAZIONE 770

Il sodalizio, in qualità di sostituto di imposta, trasmette alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione entro 31 ottobre dell'anno successivo a quello per cui si presenta tale dichiarazione delle ritenute operate. Tale adempimento deve essere affidato a professionista abilitato.

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRIBUTIVE E FISCALI CO.CO.CO. SPORTIVO

Riepilogo

ADEMPIMENTI FISCALI CO.CO.CO. PER REDDITO

<p>Da 0 fino a 5.000 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione inizio rapporto lavoro UNILAV • alla fine di ogni anno compilazione Libro Unico del Lavoro LUL • Certificazione Unica annuale (CU)
<p>sopra i 5.000 fino a 15.000 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione inizio rapporto lavoro UNILAV • calcolo e versamento mensile contributi previdenziali sui compensi pagati (F24) • UNIEMENS mensile dei contributi pagati • alla fine di ogni anno compilazione Libro Unico del Lavoro LUL • Certificazione Unica annuale (CU)
<p>Oltre i 15.000 euro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione inizio rapporto lavoro UNILAV • cedolino paga mensile • calcolo e versamento mensile contributi previdenziali sui compensi pagati (F24) • UNIEMENS mensile dei contributi pagati • alla fine di ogni anno compilazione Libro Unico del Lavoro LUL • Certificazione Unica annuale (CU) • mod. 770 dei sostituti d'imposta

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL LAVORATORE

CO.CO.CO. SPORTIVO



Ricevuta per ogni compenso

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico o altri mezzi tracciabili, qualunque sia l'importo. Fino a 15.000 euro non è obbligatorio fare il cedolino paga.



Ricevuta rimborso a piè di lista

Per le spese documentate relative ad attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta rimborso chilometrico


Per stabilire l'importo si utilizzano quale parametro le tabelle ACI. Per le spese relative agli spostamenti in occasione di attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta premio in denaro

Il premio è soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, per cui è necessario rilasciare ricevuta. Non costituisce reddito. Se nel periodo 1 marzo - 31 dicembre 2024, il percipiente non supera il tetto annuale di 300 euro di premio, la ritenuta del 20% non è dovuta. E' consigliabile per il sodalizio acquisire dal percipiente dichiarazione del mancato superamento della soglia indicata.

INGAGGIO DEL LAVORATORE AUTONOMO P. IVA



SOTTOSCRIZIONE LETTERA DI INCARICO

Farsi assistere da un professionista o assicurarsi di utilizzare un modello contrattuale idoneo. ACSI lo fornisce a tutti i propri affiliati, scaricabile dalla [piattaforma](#).

1

2

TESSERAMENTO

Con il tesseramento ad ACSI si ottiene anche una copertura assicurativa.

3

CERTIFICATO MEDICO

Certificato medico sportivo (agonistico o non agonistico dipende dalla effettiva attività svolta).

VERIFICA IDONEITA'

5

4

Controllare idoneità certificazione per mansioni (es. istruttore controllare Tesserino Tecnico e disciplina che insegna).

EVENTUALI: CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA E AUTORIZZAZIONI

- **Certificato antipedofilia:** nel caso di lavoro a contatto diretto e continuativo con soggetti minori.
- **Autorizzazione (o documentazione del silenzio assenso) nel caso il collaboratore retribuito sia dipendente della P.A.:** (criteri per l'autorizzazione nel decreto 10/11/2023 pubblicato nella G.U. n. 296 del 20/12/2023). Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
- **Autorizzazione nel caso il collaboratore retribuito sia un militare:** esercito, marina militare, aeronautica militare). E' stata emanata una specifica circolare il 22/12/2023 dove vengono espressamente considerati incompatibili con il servizio: il contratto di lavoro subordinato, il co.co.co. superiore alle 24 ore e l'apertura della partita iva. Il sodalizio entro 15 giorni dall'erogazione di ogni singolo compenso deve inviare apposita comunicazione al Comando di Corpo del militare interessato tramite PEC, indicando il compenso lordo e netto, l'anno di liquidazione, la tipologia di pagamento (parziale o saldo), il totale lordo progressivo (ovvero il totale dei pagamenti effettuati alla data della comunicazione).

SOLO VIA ORDINARIA - NO RASD

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRIBUTIVE E FISCALI **AUTONOMO – P.IVA**

FATTURA

Il lavoratore rilascia fattura al sodalizio per i pagamenti che riceve. Vigge l'obbligo di fattura elettronica con marca da bollo (digitale) per importi superiori a 77 euro. Non è necessaria comunicazione di inizio rapporto.

INPS

Se il lavoratore supera 5.000 euro annui, si applica contributo INPS sulla parte eccedente. Il contributo sarà pagato direttamente dal lavoratore che riceve il compenso lordo comprensivo di tutto secondo quanto pattuito.

Il contributo INPS, calcolato su quota reddito eccedente 5.000 euro, è pari al 25% + 1,23% (oneri assistenziali, con questo versamento viene garantita la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale; disoccupazione) per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie il contributo è del 24%.

Il contributo INPS del 25% (o 24%) da versare si calcola sul 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 (non si riduce il 1,23% di oneri assistenziali). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

I contributi vanno versati alla Gestione Separata dell'INPS.

Il lavoratore può aprire direttamente con SPID la propria posizione come autonomo co.co.co. Gestione Separata direttamente sul sito dell'INPS.

IRPEF

Se il lavoratore supera 15.000 euro annui applicherà tassazione IRPEF in base al regime IVA adottato (ordinario o forfettario).

DICHIARAZIONE C.U.

Il sodalizio, in qualità di datore, rilascia al lavoratore il modello C.U. entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello per cui si presenta tale dichiarazione dei redditi erogati. La trasmissione in via telematica alla Agenzia delle Entrate va fatta entro il 31 ottobre. Tale adempimento deve essere affidato a professionista abilitato.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A FIRMA DEL LAVORATORE **AUTONOMO – P.IVA**



Fattura elettronica per ogni compenso

Quando il sodalizio ha solo codice fiscale, la fattura viene creata allo stesso modo di quelle destinate alle persone fisiche, inserendo sette zeri al posto della partita iva (“0000000”).

La fattura, quindi, verrà trasmessa nel sistema della Agenzia delle Entrate e sarà disponibile attraverso i loro sistemi ed il canale Fisconline. Tutte le fatture (anche per affitti, utenze, acquisti di vario genere) saranno scaricate in XML e successivamente sottoposte a decodifica tramite un programma. E’ possibile adottare un sistema “tutto in uno” per ricevere e decodificare. L’associazione può richiedere copia cartacea o via mail/PEC.



Ricevuta rimborso a piè di lista

Per le spese documentate relative ad attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta rimborso chilometrico

Per stabilire l’importo si utilizzano quale parametro le tabelle ACI. Per le spese relative agli spostamenti in occasione di attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta premio in denaro

Il premio è soggetto ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, per cui è necessario rilasciare ricevuta. Non costituisce reddito. Se nel periodo 1 marzo – 31 dicembre 2024, il percipiente non supera il tetto annuale di 300 euro di premio, la ritenuta del 20% non è dovuta. E’ consigliabile per il sodalizio acquisire dal percipiente dichiarazione del mancato superamento della soglia indicata.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



art. 29 D.lgs. 36/2021

definizione

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.



La gratuità della prestazione

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Questo divieto si applica sia se le prestazioni rientrano in quelle che si definiscono "lavoro sportivo" sia che si tratti di forme di lavoro ordinario.

Il tesseramento

"Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti".

In considerazione di tale aspetto il volontario è una persona tesserata con il sodalizio ove presta la sua attività pur se non retribuita.


L'inquadramento dell'attività del Consiglio direttivo

Il Presidente – come ogni altro membro del direttivo – qualora svolga la sua attività gratuitamente, non è comunque considerato un volontario in quanto il suo ruolo è frutto di una elezione e rappresenta la volontà dei soci del sodalizio e non solo la sua personale volontà. Inoltre, il suo incarico comporta anche lo svolgimento di attività non sportive. Ricorrendone tutte le condizioni il Presidente e gli altri membri del direttivo possono svolgere la mansione di istruttore anche retribuito presso lo stesso sodalizio.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.



INGAGGIO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



SOTTOSCRIZIONE LETTERA DI INCARICO

Farsi assistere da un professionista o assicurarsi di utilizzare un modello idoneo. ACSI lo fornisce a tutti i propri affiliati, scaricabile dalla piattaforma.

1

2

TESSERAMENTO

Con il tesseramento ad ACSI si ottiene anche la copertura assicurativa che assolve pienamente all'obbligo di legge.

3

CERTIFICATO MEDICO

Certificato medico sportivo (agonistico o non agonistico dipende dalla effettiva attività svolta).

VERIFICA IDONEITA'

5

4

Controllare idoneità certificazione per mansioni (es. istruttore controllare Tesserino Tecnico e disciplina che insegna).

EVENTUALI: CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA E AUTORIZZAZIONI

- **Certificato antipedofilia:** nel caso di lavoro a contatto diretto e continuativo con soggetti minori.
- **Comunicazione nel caso il collaboratore retribuito sia dipendente della P.A.:** Nel caso del volontario, in quanto prestazione non retribuita, non è necessaria autorizzazione, è sufficiente che venga comunicato all'ufficio.
- **Autorizzazione nel caso il collaboratore retribuito sia un militare:** Nel caso del volontario, in quanto prestazione non retribuita, non è necessaria autorizzazione, è sufficiente che venga comunicato all'ufficio.

NO RASD



VOLONTARIO SPORTIVO

RIMBORSI



Spese documentate

Possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro del percipiente.

Il rimborso documentato è detto anche "a piè di lista", ovvero consegnando fatture, ricevute e altre quietanze fiscali relativi a viaggi, alberghi, vitto (es. ricevuta autostrada, biglietto treno, fattura albergo, ricevuta fiscale ristorante).

Rimborso chilometrico



Per il rimborso chilometrico in caso di uso auto propria (sempre per località fuori dal territorio comunale di residenza) si fa riferimento alle regole sono esplicitate nella Circolare del 23/12/1997 n. 326 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III .

Si tratta di una indennità per chilometro percorso fissata in apposite tabelle ACI che tiene conto della distanza effettiva e del tipo di automezzo usato.

Il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il volontario che percepisce l'indennità chilometrica.

Può essere rimborsato il percorso che il volontario compie per raggiungere la sede del sodalizio se tale sede è fuori dal suo comune di residenza.

Rimborso in autocertificazione € 150



Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000), purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



I rimborsi spese si applicano solo nel caso di spostamenti fuori dal comune di residenza del volontario fatti a nome e per conto del sodalizio.



VOLONTARIO SPORTIVO



Ricevuta rimborso a piè di lista

Per le spese documentate relative ad attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta rimborso chilometrico

Per stabilire l'importo si utilizzano quale parametro le tabelle ACI. Per le spese relative agli spostamenti in occasione di attività svolte fuori dal comune per nome e conto del sodalizio. Queste spese non costituiscono reddito.



Ricevuta premio in denaro

Il premio è soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, per cui è necessario rilasciare ricevuta. Non costituisce reddito. Se nel periodo 1 marzo - 31 dicembre 2024, il percipiente non supera il tetto annuale di 300 euro di premio, la ritenuta del 20% non è dovuta. E' consigliabile per il sodalizio acquisire dal percipiente dichiarazione del mancato superamento della soglia indicata.



ADEMPIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO

Alla luce del D.Lgs. 36/2021 le norme per la sicurezza si applicano anche alla attività lavorativa svolta da qualsiasi lavoratore occupato nel settore sportivo in base norme del D.Lgs. 81/2008. Il lavoratore co.co.co è equiparato al lavoratore dipendente se svolge la sua prestazione nei luoghi di lavoro del committente. Tuttavia, è prevista una procedura semplificata per co.co.co. sotto i 5000 e volontari e autonomi. L'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 dispone che "Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81"

<p>Volontari, Lavoratori autonomi e co.co.co. fino a reddito fino al € 5.000</p>	<p>Lavoratori subordinati, amm.gestionali e co.co.co. reddito sopra € 5.000</p>
<p>Il SODALIZIO deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione (diploma e tesserino tecnico) • comunicare i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro • fornire attrezzature a norma ove necessarie per lo svolgimento dell'attività • coordinare le attività svolte dai lavoratori autonomi <p>IL LAVORATORE deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge • munirsi di dispositivi di protezione individuale, utilizzandoli conformemente alle disposizioni normative vigenti <p>Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico ha facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiare della sorveglianza sanitaria • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte 	<p>Il SODALIZIO deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redigere il DVR o documento di valutazione dei rischi • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) • nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (ove richiesto) • nominare gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso (vanno fatti appositi corsi di formazione – informazione) • erogare un corso di formazione a tutti i lavoratori il cui programma varia in base ai rischi realmente presenti in azienda • nominare il medico competente, che effettuerà le visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori (sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/2008) • se necessario, procedere con la consegna dei dispositivi di protezione individuali, ad es. guanti, scarpe, i quali permettono di ridurre i danni che i dipendenti potrebbero subire sui luoghi di lavoro <p>IL LAVORATORE deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge • munirsi di dispositivi di protezione individuale, utilizzandoli conformemente alle disposizioni normative vigenti



ADEMPIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO



Rientra nella responsabilità del datore verificare che il collaboratore abbia effettivamente le competenze per il quale è chiamato a svolgere la prestazione (esempio istruttore in possesso di diploma specifico per lo sport/disciplina che insegna).

Ulteriori adempimenti previsti per legge

- Possesso di almeno un Defibrillatore (la dotazione dipende dalla metratura dell'impianto e dall'eventuale ubicazione su più piani)
- Corso BLS/D per un numero di risorse umane adeguate al fine di coprire tutti gli orari di attività del sodalizio e gli spazi gestiti (durata certificazione 2 anni)
- Manutenzione defibrillatore. Secondo il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, paragrafo 4.3 dell'allegato E, sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici, il defibrillatore deve essere sottoposto "alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali". E' raccomandato il controllo della batteria e la sostituzione degli elettrodi; inoltre ogni 2 anni – con relativa certificazione – le prove di sicurezza elettrica a Norma CEI 62353 eseguite da parte di un tecnico
- Sicurezza dati personali alla luce legge sulla privacy
- Per quanto riguarda le visite mediche e la sorveglianza sanitaria è atteso un decreto ai sensi dell'art 32, comma 1 D.Lgs. 36/2021

Focus N

A blue icon depicting a hand pointing towards a target symbol (a circle with a crosshair) inside a circular frame with radiating lines, suggesting focus or attention.


è un progetto **ACSI** che si inserisce nel quadro di interventi che l'Associazione, in qualità di Ente di Promozione Sportiva, sta promuovendo a sostegno dei propri affiliati, con il duplice obiettivo di guidare e formare gli enti sportivi dilettantistici in quest'epoca di cambiamento, iniziata nel 2021, con l'emanazione dei cinque decreti che costituiscono l'architettura della **riforma dello Sport**.

Hanno contribuito alla realizzazione del documento la dott.ssa Antonella Lizza e le risorse della Segreteria Nazionale dell'Ente, a cui ACSI rivolge un caloroso ringraziamento.

L'approccio ed il registro scelti tengono conto delle necessità pratiche del pubblico di riferimento, ovvero i singoli enti sportivi dilettantistici affiliati, con particolare riferimento alle realtà meno strutturate, nel rispetto della mission dell'Ente e **dello spirito inclusivo che da sempre contraddistingue l'operato di ACSI**.

La riforma dello sport è stata anche oggetto di numerosi **WEBINAR curati da ACSI**, le cui repliche sono disponibili online per la consultazione gratuita sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione ON DEMAND <https://www.acsi.it/acsi-on-demand/> , a cui si aggiunge il pacchetto di **modelli e documenti utili alla gestione di un ente sportivo dilettantistico** post riforma, sempre aggiornati e redatti dai migliori professionisti del settore, che ACSI mette a disposizione di tutti gli affiliati per il download all'interno della piattaforma <https://www.acsionline.org/>.

Focus



N